REGOLAMENTO (CE) N. 2432/97 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità di applicazione del regime di importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 16, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle connessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [3], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1873/97 [5], prevede, all'articolo 13, lettera a) i requisiti di cui devono essere in possesso i richiedenti di titoli di importazione nel quadro dei contingenti tariffari previsti dagli accordi GATT/OMC, non suddivisi per paese di origine; che dall'esperienza è emerso, da un lato, che tali requisiti non sono definiti in modo da garantire l'applicazione uiniforme in tutti gli Stati membri e, d'altro lato, che per limitare la presentazione di domande a scopo speculativo è opportuno stabilire requisiti più severi, che è quindi necessario modificare il regolamento in esame;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1600/95, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) il richiedente di un titolo di importazione deve, all'atto della presentazione della domanda, comprovare con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver effettuato regolarmente, nel corso degli ultimi dodici mesi, importazioni nella Comunità e/o esportazioni dalla Comunità di latte o prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
[3] GU L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.
[4] GU L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.
[5] GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 23.